

Bilancio 2024: nuovi criteri per rilevazione ricavi e info in nota integrativa

La novità maggiormente rilevante, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2024, è rappresentata dall'entrata in vigore del documento OIC 34, che disciplina i criteri per la rilevazione e la valutazione dei **ricavi**, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa.

Il nuovo principio contabile affronta tematiche che in passato **non erano disciplinate** dallo *standard setter*.

Le indicazioni ivi contenute consentono, in particolare, di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. "ricavi misti").

Tra le novità più rilevanti si segnalano, inoltre, le nuove regole di imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al **criterio dello stato di avanzamento**, se sono rispettate specifiche condizioni.

Con riferimento al bilancio 2024 trovano, poi, applicazione gli emendamenti agli altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC in conseguenza della pubblicazione del documento OIC 34.

Si ricorda, in particolare, che, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo principio contabile (avvenuta il 19 aprile 2023), la Fondazione OIC ha emendato i documenti OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di **eliminare le incoerenze** rispetto all'OIC 34.

Il 18 marzo 2024 sono stati, poi, ulteriormente emendati i documenti OIC 12, 15 e 19, in riferimento agli **sconti**, alle

penalità e alle **vendite con garanzia**.

Altra novità importante, in considerazione dell'elevato numero di imprese coinvolte, è quella che attiene all'incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro.

L'intervento, disposto dal DLgs. 125/2024, determina, in linea generale, l'estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio.

Sulla base delle indicazioni di decorrenza contenute nell'art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione (in considerazione della **ratio semplificatoria** ad essi sottostante) con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In ordine alla decorrenza dei nuovi limiti, si ripresentano, comunque, le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

Sotto altro profilo, con riferimento ai bilanci attualmente in chiusura, **non trovano più applicazione** i regimi derogatori introdotti in conseguenza dell'evento pandemico e relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle perdite di capitale e alla continuità aziendale.

Occorre, tuttavia, considerare gli effetti che si producono sul bilancio 2024 qualora l'impresa vi abbia in passato aderito.

In particolare, la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, possibile nella predisposizione dei bilanci dal 2020 al 2023 ex art. 60 comma 7-*bis* ss. del DL 104/2020 convertito, implica la **rideterminazione delle quote di ammortamento** degli esercizi

successivi alla sospensione.

Occorre, inoltre, procedere, al verificarsi dei relativi presupposti, alla liberazione della riserva indisponibile costituita a fronte della sospensione e al riassorbimento della relativa fiscalità differita.

Per quanto riguarda la sterilizzazione delle perdite di capitale, permangono **specifici obblighi di informativa** nella Nota integrativa con riferimento alle perdite "coperte" dalla disciplina speciale di cui all'art. 6 del DL 23/2020 convertito (cioè quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e nei precedenti).

Continua, invece, a trovare applicazione il **regime derogatorio** di cui all'art. 45 comma 3-*octies* ss. del DL 73/2022 convertito, che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Il DM 23 settembre 2024 ha, infatti, prorogato la disciplina derogatoria anche all'esercizio 2024, considerato il "permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di **turbolenza dei mercati finanziari**".

Nella predisposizione del bilancio 2024 occorre, poi, considerare le conseguenze, sotto il profilo contabile, delle disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 (di riforma dell'IRPEF e dell'IRES), finalizzate alla **riduzione del doppio binario** tra valori contabili e fiscali.

Le fattispecie interessate dalla norma sono i contributi in conto capitale, le commesse infrannuali e pluriennali e le operazioni in valuta.

Gli effetti di natura contabile si producono, in particolare, sulla **fiscalità differita**.

Infine, si segnala l'emanazione del DLgs. 125/2024, contenente

le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che dovrà trovare collocazione all'interno della Relazione sulla gestione.

(MF/ms)